



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data:

11/8/2009

Protocollo:

H1.2009.0029820

- Ai Direttori Generali
- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori
del Dipartimento di Prevenzione Medico

delle Aziende Sanitarie Locali
della Lombardia

Oggetto: ulteriori indicazioni per l'applicazione del D. Lgs. 194/2008 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004"

Si trasmette la presente quale integrazione delle indicazioni di cui alle precedenti note di questa Direzione H1.2009.0004109 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto "D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 - Prime indicazioni applicative" e H1.2009.0014960 del 22 aprile 2009 "Indicazioni operative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004".

Si ritiene opportuno, innanzitutto, far presente la difficoltà di integrazione tra il citato decreto legislativo e l'attuale sistema di organizzazione e finanziamento dei servizi adibiti ai controlli nel settore alimentare, che, come noto, afferiscono al SSN, sono quindi finanziati dalla fiscalità generale e tenuti ad erogare l'attività di controllo come parte dei LEA.

In tal senso è dunque evidente che la disciplina tariffaria a carico degli Operatori del Settore Alimentare, introdotta dal succitato decreto, che pure dovrà essere applicata, non può costituire la modalità di esclusivo finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, come prevista dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

Premesso quanto sopra, si comunicano alcune indicazioni di carattere operativo, volte a uniformare le procedure e a semplificare le modalità di riscossione delle previste tariffe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto 194/2008, nell'individuare le tipologie di attività soggette a tariffa fa riferimento all'attività prevalente differenziando quella definita "ingrosso" (cioè non rivolta al consumatore finale) da quella definita "dettaglio" (rivolta, invece al consumatore finale).

Sulla base di quanto precisato dai competenti uffici Regionali, sono soggetti a tariffa sia gli stabilimenti nei quali si effettua attività definita "ingrosso" sia quelli in cui si effettuano contestualmente attività definite "ingrosso" e attività definite "dettaglio".

L'espressione "attività prevalente ingrosso", deve essere intesa nel senso che sta solo ad indicare che l'importo da pagare deve essere in relazione all'attività prevalente (cioè quella che si colloca nella fascia superiore) tra quelle definite "ingrosso", laddove ne venga svolta più di una.

Resta inteso che la scelta deve essere operata nell'ambito delle tipologie previste dalla tabella della Sezione 6 dell'Allegato e non all'interno delle tipologie ivi indicate.

Per quanto concerne il concetto di prevalente, deve essere fatto riferimento alla fascia produttiva nella quale si colloca l'attività prevalente (vedi in proposito anche le istruzioni per la corretta compilazione e una esatta contribuzione)

Il decreto 194/2008 si applica agli operatori del settore alimentare le cui imprese effettuano una o più delle fasi di produzione e preparazione e distribuzione, in cui l'alimento (prodotto e/o trasformato) non ha come destinatario il consumatore finale.

Al fine di una uniforme interpretazione di "vendita al dettaglio" e di "preparazione con somministrazione al consumatore finale", si precisa che per **attività al dettaglio o commercio al dettaglio**, richiamandosi al regolamento 178/2002, si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

Tra gli operatori del settore alimentare che rientrano in tale definizione, il regolamento citato comprende anche i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati.

Pertanto le attività in cui si effettua esclusivamente il commercio al dettaglio, nonché produzioni a carattere artigianale, vendita nell'ambito dell'azienda stessa, ma destinate al consumatore finale, sono escluse dall'applicazione del Decreto 194/2008

Il decreto non si applica alla **produzione primaria**.

Occorre, in proposito, richiamare le definizioni, presenti nelle vigenti disposizioni comunitarie.

Il Regolamento (CE) N. 852/2004, articolo 2, lettera b), definisce prodotti primari "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca"

Il Regolamento (CE) N. 178/2002, definisce produzione primaria, "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Occorre, inoltre, far presente che i codici ATECO 2008 prevedono un codice 01 (divisione) "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi".

In tale codifica vengono comprese anche le attività di servizio accessorie all'agricoltura, alla caccia, e alle attività a queste relative ovvero la trasformazione di propri prodotti all'interno dell'azienda agricola, come, ad esempio la produzione di vino da uve **prevalentemente** proprie o la produzione di olio di pressione da olive **prevalentemente** proprie.

Per quanto riguarda la voce "**Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali, pasticcerie industriali**" si precisa che a seguito di rettifiche apportate (v. G.U. n. 83/2009 e 102/2009) è stata eliminata la parola "Industriali" sono, quindi, comprese, le attività a carattere artigianale.

Per quanto riguarda le voci "**Conserven vegetali, frutta secca e spezie, Vino e bevande alcoliche, Caffè e tè**" si fa presente che esse comprendono le sole strutture adibite alla preparazione e/o confezionamento, mentre quelle attività che riguardano il solo deposito ricadono nella categoria "depositi alimentari"

Per quanto attiene la voce centro cottura si ritiene opportuno richiamare quanto previsto nella nota Ministeriale del 17 aprile, trasmessa in allegato alla nota di questa direzione n. H1.2009.0014960 del 22 aprile 2009

Le attività che svolgono il commercio all'ingrosso e non effettuano alcuna produzione, sono contemplate alle seguenti voci della sezione 6:

- operatori del settore alimentare operanti nei mercati generali
- del settore "ortofruttilicoli freschi";
- depositi alimentari;
- depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Fermo restando il principio dell'integrazione nello svolgimento dell'attività di controllo ufficiale, le attività che riguardano il Dipartimento di Prevenzione Medico, sono comprese nella Sezione 6 dell'allegato A.

Come in precedenza precisato, può verificarsi che presso uno stabilimento siano presenti più attività soggette a tariffa: in tal caso l'operatore è tenuto a pagare la tariffa relativa all'attività prevalente, con riferimento alla quantità fatturata.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa e considerato anche il contenuto benefico economico derivante, sarà necessario che le ASL utilizzino sistemi di riscossione che consentano, in modo elettronico e strutturato (ad esempio bonifico bancario), di attribuire a ciascun pagamento, l'identificazione univoca del soggetto pagatore (es.: CF o P. IVA, denominazione, sede...) e la causale che dovrà riportare il riferimento e il destinatario (ad esempio considerato che, come sopra detto, le attività di competenza del Dipartimento di Prevenzione Medico sono esclusivamente presenti nella sezione 6 dell'allegato A, potrà essere sufficiente indicare:

Decreto legislativo 194/2008 – DPM).

In tal modo:

- Potrà essere evitata l'individuazione di un numero di c/c distinto
- Si disporrà di un elenco informatizzato degli Operatori del Settore Alimentare che hanno provveduto al pagamento, incrociabile con le anagrafiche a disposizione dell'ASL;
- Sarà facilmente individuabile la somma introitata dall'ASL, suddivisa per tipologia di strutture/fascia.

A quest'ultimo proposito le ASL provvederanno a rendicontare alla Direzione Generale Sanità quanto segue:

- Introiti annuali suddivisi per tipologia di struttura (secondo le tabelle del Decreto Legislativo 194/2008)
- Centri di responsabilità/costo cui sono state attribuite e relativi utilizzi (fermo restando che questi ultimi dovranno essere integrati e coordinati nell'ambito del Piano integrato dei controlli di cui alla Circolare 19/SAN/2008).

Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni circa le modalità di versamento e rendicontazione.

In sede di prima applicazione si provvederà alla riscossione con le seguenti modalità:

- invio di comunicazione agli operatori che, sulla base delle anagrafi disponibili, risultano soggetti alla applicazione della tariffa, allegando il modello di autocertificazione di cui in allegato
- nella medesima comunicazione
 - a) si precisano le modalità di pagamento
 - b) si forniscono gli estremi necessari (numero di c/c o coordinate bancarie)
 - c) si invitano gli operatori a restituire entro il 31 ottobre 2009 il modello di autocertificazione debitamente compilato e l'attestazione di avvenuto pagamento (qualora sia dovuto e qualora l'ASL opti per questo tipo di pagamento)

MAGGIORAZIONI

Dal momento che l'obiettivo del provvedimento è quello del rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali gli importi, come precisato in più parti del provvedimento stesso,

devono tendenzialmente coprire i costi del servizio. Quindi viene previsto che, per particolari situazioni, possono essere applicate maggiorazioni agli importi stabiliti

Già in prima istanza, viene previsto un adeguamento automatico delle tariffe con i seguenti criteri

In sede di prima applicazione è prevista una maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'allegato A: tale maggiorazione viene mantenuta, aumentata o diminuita, in relazione alla copertura dei costi.

Una maggiorazione dello 0,5% viene applicata alle tariffe di cui agli allegati A e B: gli importi derivanti da tale maggiorazione, serviranno a finanziare il piano di controllo nazionale, così come previsto dall'articolo 7.

Un'altra fattispecie di maggiorazione è prevista per le prestazioni richieste dagli operatori al di fuori dell'orario di servizio, in orario notturno e festivo: in tal caso la maggiorazione è del 30% del contributo dovuto, anche se la tariffa oraria viene stabilita con i criteri di cui all'allegato C.

VERIFICHE E CONTROLLI

Nell'ambito delle attività di controllo le ASL provvederanno a verificare, almeno semestralmente, la corrispondenza tra anagrafiche in proprio possesso (per le tipologie ricomprese) e pagamenti effettuati, onde evidenziare eventuali strutture presumibilmente assoggettate e non risultanti nell'elenco delle riscossioni; in tali casi si provvederà a richiedere all'operatore autocertificazione della non appartenenza ovvero ad effettuare i pagamenti dovuti.

Inoltre, nell'ambito delle attività di controllo ufficiale (in modo particolare ispezione e audit), tra gli elementi da sottoporre a controllo rientrerà anche la verifica dei pagamenti effettuati e relativa coerenza con la tipologia attribuitasi dall'Operatore del Settore Alimentare.

In ogni caso dette attività di verifica non potranno in alcun modo interferire o costituire elemento prioritario nella realizzazione dell'attività di controllo, da programmare e svolgersi sulla base dei criteri di cui agli specifici provvedimenti regionali (graduazione del rischio, individuazione delle priorità).

OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO

In prima istanza, la non effettuazione del pagamento potrebbe ritenersi una implicita dichiarazione di non assoggettamento al D. Lgs. 194/08.

Qualora, invece in sede di controllo ufficiale, si riscontrasse che il pagamento è stato omesso, si applicheranno le procedure di riscossione coatta.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento, il contributo dovuto è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi legali e di mora.

CONTROLLI RAFFORZATI, SUPPLEMENTARI O INTEGRATIVI

I contributi dovuti per l'effettuazione controlli supplementari e rafforzati sono a totale carico degli operatori e sono determinati dal costo orario del servizio, nonché dall'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.

Si precisa che al pagamento di detti contributi sono assoggettate tutte le attività che rientrano nelle tipologie di cui al Decreto Legislativo 194/2008.

Secondo quanto previsto all'Allegato C, sez. 1, la Tariffa oraria del servizio ammonta a € 50,00 per ora di servizio prestata da ciascun addetto alla effettuazione dei controlli sanitari ufficiali.

INFORMAZIONE

La Direzione Generale Sanità provvederà a dare la necessaria diffusione dei provvedimenti adottati anche con l'inserimento sul proprio sito Web; le ASL procederanno a livello locale in modo analogo, oltre a provvedere ad informare direttamente gli interessati.

Successivamente al primo anno di applicazione, qualora dovessero emergere differenti esigenze, si provvederà ad una valutazione congiunta e all'eventuale implementazione di ulteriori modalità.

Fidando in un puntuale adempimento a quanto sopra, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
(Dr. Luigi Macchi)



conserven vegetali, frutta secca e spezie	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
cosce di rana e lumache	ton/anno	fino a 10	da 11 a 100	oltre 100
gelatina e collagene	ton/anno	fino a 100	da 101 a 500	oltre 500
grassi fusi di origine animale e ciccioli	ton/anno	fino a 100	da 101 a 500	oltre 500
integratori alimentari e prodotti dietetici	ton/anno	fino a 100	da 101 a 500	oltre 500
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (solo se non è applicabile l'all. A, sez. 4)	ton/anno	fino a 200	da 201 a 1000	oltre 1.000
miele	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
molini, pasticci, panifici, prodotti da forno, industriali	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1.000	oltre 1.000
molluschi bivalvi vivi	ton/anno	fino a 10	da 11 a 100	oltre 100
ovoprodotti	ton/anno	fino a 200	da 201 a 1000	oltre 1.000
pasticcerie industriali	ton/anno	fino a 100	da 101 a 500	oltre 500
prodotti di iv gamma e di v gamma	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1.000	oltre 1.000
prodotti e preparazioni di carne	ton/anno	fino a 200	da 201 a 1000	oltre 1.000
produzione di surgelati	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
produzione ed imbottigliamento olii	hl/anno	fino a 1.000	da 1001 a 10.000	oltre 10.000
stabilimenti di lavorazione del risone e del riso	ton/ anno			solo fascia c
stomaci, vesciche, budella	ton/anno	fino a 100	da 101 a 500	oltre 500
IMPIANTI DI VENDITA ALL'INGROSSO (nessuna produzione)	QUANTITATIVO ANNUO FATTURATO			
	unità di misura	Fascia A	Fascia B	Fascia C
depositi alimentari	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
operatori del settore alimentare operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi	ton/anno	fino a 500	da 501 a 1000	oltre 1000
DICHIARA				
in base alle attività ed ai quantitativi contrassegnati, conscio delle maggiorazioni previste in caso di ritardato od omesso pagamento, di impegnarsi a versare all'ASL in indirizzo entro il 31 gennaio dell'anno in corso ¹ l'importo barrato a fianco (vedi "istruzioni sotto)	Fascia A	Fascia B	Fascia C	
	€ 400	€ 800	€ 1.500	

Località _____

data del timbro postale
In fede
(firma e timbro)

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E UNA ESATTA CONTRIBUZIONE

1. Compilare in ogni sua parte la sezione relativa ai dati anagrafici
2. Barrare le voci nella sezione "ATTIVITÀ FATTURATA ALL'INGROSSO" relative ad una o più attività svolte
3. Barrare relativamente a ciascuna attività svolta la voce relativa ai quantitativi fatturati nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo
4. Determinare l'importo da versare come segue:
 - a) Se i quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, sono tutti nella colonna "Fascia A" e nessun contrassegno è stato posto nelle "Fascia B" e "Fascia C", l'importo da versare ammonta a € 400
 - b) Se i quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, sono nelle colonne "Fascia A" e "Fascia B" ma nessun contrassegno è stato posto nella "Fascia C", l'importo da versare ammonta a € 800
 - c) Se anche uno solo dei quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, è nella colonna "Fascia C", l'importo da versare ammonta a € 1.500
5. Procedere al versamento dell'importo dovuto
6. Trasmettere all'ASL la presente autodichiarazione unitamente all'attestato di pagamento

RISCOSSIONE COATTA E MAGGIORAZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO

L'articolo 10, comma 5, decreto legislativo 194/2008 prevede che in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi dovuti si applicano le procedure di riscossione coatta; trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento il contributo dovuto è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi legali e di mora.

¹ Per l'anno 2009 il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2009